


2019



Disciplinare dell'Albo dei fornitori



01/03/2019

Indice

| | | |
|---------|--|----|
| Art. 1 | Oggetto e scopo del Disciplinare..... | 3 |
| Art. 2 | Natura dell'Albo dei fornitori di COPIT S.p.A..... | 3 |
| Art. 3 | Soggetti interessati all'Albo | 3 |
| Art. 4 | Gestione dell'Albo | 4 |
| Art. 5 | Categorie merceologiche e classi di importo | 4 |
| Art. 6 | Requisiti per l'iscrizione all'Albo | 4 |
| Art. 7 | Domanda di iscrizione all'Albo | 6 |
| Art. 8 | Documenti da presentare per l'iscrizione all'Albo..... | 6 |
| Art. 9 | Esame della domanda di iscrizione all'Albo | 6 |
| Art. 10 | Rinnovo ed estensione dell'iscrizione | 7 |
| Art. 11 | Criterio di rotazione..... | 7 |
| Art. 12 | Sistema di monitoraggio e valutazione dei fornitori..... | 8 |
| Art. 13 | Sospensione dall'Albo | 8 |
| Art. 14 | Cancellazione dall'Albo | 9 |
| Art. 15 | Trattamento dei dati | 9 |
| Art. 16 | Avvertenze | 10 |
| Art. 17 | Pubblicità..... | 11 |
| Art. 18 | Controversie..... | 11 |
| Art. 19 | Allegati | 11 |

DISCIPLINARE DELL'ALBO DEI FORNITORI

Art. 1 Oggetto e scopo del Disciplinare

1. Il presente disciplinare regola l'istituzione e la gestione dell'Albo dei fornitori di beni, servizi, lavori e prestazioni professionali di COPIT S.p.A. (di seguito anche "Albo").
2. Con l'istituzione dell'Albo, COPIT S.p.A. intende perseguire i seguenti scopi:
 - avere un elenco di fornitori qualificati, potenzialmente capaci di soddisfare determinati requisiti di qualità, solidità economico-finanziaria, competitività e responsabilità sociale;
 - coniugare in modo equilibrato le esigenze di economicità, efficacia, efficienza e tempestività delle procedure di affidamento delle forniture di beni, servizi e lavori con i principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza, che COPIT S.p.A. deve osservare negli appalti affidati per scopi connessi alla gestione del trasporto pubblico locale.
3. L'Albo fa parte del più generale sistema di qualificazione e valutazione dei fornitori, istituito da COPIT S.p.A. a norma del proprio Regolamento acquisti ed è regolato nell'ambito del Sistema di gestione integrato di COPIT S.p.A..

Art. 2 Natura dell'Albo dei fornitori di COPIT S.p.A.

1. L'Albo costituisce uno strumento utilizzabile da COPIT S.p.A. per le consultazioni preliminari di mercato o per invitare a presentare offerta soggetti previamente qualificati, nelle procedure di acquisizione di forniture di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, rientranti nei c.d. "settori speciali" di cui all'art. 118 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", in conformità ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza. COPIT S.p.A. può comunque utilizzare l'Albo anche nelle procedure di affidamento di forniture di beni, servizi e lavori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui all'art. 118 d.lgs. (c.d. "estranei"), in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 50 del 2016.
2. COPIT S.p.A. può, altresì, utilizzare l'Albo nelle procedure di affidamento delle concessioni e degli incarichi professionali, secondo quanto stabilito dal proprio Regolamento acquisti.
3. L'istituzione dell'Albo e l'iscrizione ad esso non comportano alcun vincolo o obbligo in capo a COPIT S.p.A. per qualsivoglia affidamento o aggiudicazione ai fornitori e ai professionisti iscritti, né costituiscono in alcun caso avvio delle relative procedure.

Art. 3 Soggetti interessati all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo può essere richiesta da tutti i soggetti di cui agli artt. 45, comma 2, lett. a), b) e c) del Codice dei contratti pubblici, che siano in possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnico professionale, definiti dal presente Disciplinare.
2. Nel caso dei consorzi di cui agli artt. 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti

- pubblici, l'iscrizione all'Albo può riguardare sia il consorzio stesso, sia i singoli operatori economici consorziati che soddisfino separatamente i requisiti previsti dal presente Disciplinare.
3. Possono iscriversi all'Albo, per le pertinenti categorie merceologiche, anche i professionisti singoli e associati e le società di professionisti comunque denominate di cui all'art. 46, comma 1, lettere b), c) ed f).
 4. L'iscrizione all'Albo può essere richiesta anche dagli operatori appartenenti ai Paesi terzi di cui all'art. 49 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 4 Gestione dell'Albo

1. L'Albo è gestito dall'UO Acquisti e Gare di COPIT S.p.A., con sede in via F. Pacini, n. 47 – 51100 Pistoia (tel. 0573/3630 – fax. 0573/364266 - e-mail: acquisti.gare@copitspa.it).

Art. 5 Categorie merceologiche e classi di importo

1. L'iscrizione all'Albo è effettuata per una o più categorie merceologiche, selezionabili nell'ambito della procedura d'iscrizione telematica.
2. Il fornitore può essere iscritto solo per le categorie merceologiche rientranti nelle attività da esso esercitate, secondo quanto riportato nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o altro organismo equivalente.
3. COPIT S.p.A., valutando l'impatto che particolari tipologie di forniture di beni, servizi, lavori ed incarichi professionali da acquisire possono avere sulla qualità dei propri servizi finali, può decidere di definire requisiti aggiuntivi per l'iscrizione alla singola categoria merceologica.

Art. 6 Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. I fornitori in possesso dei requisiti necessari possono chiedere di essere iscritti all'Albo in ogni momento. COPIT S.p.A. può comunque pubblicare, con frequenza periodica, un avviso per l'iscrizione sul proprio sito istituzionale www.copitspa.it.
2. Per potersi iscrivere all'Albo, il fornitore deve possedere:
 - a) i requisiti di ordine generale, rappresentati dall'assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure, di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
 - b) i requisiti di idoneità professionale, consistenti nella iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali qualora la fornitura richieda tale iscrizione: l'iscrizione deve riguardare un oggetto sociale e/o un'attività compatibile con l'esercizio delle attività previste alla Categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione all'Albo (esclusi i professionisti);
 - c) l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, istituito con il d.m. 23 Giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive, successivamente modificato con il d.m. 6 marzo 2013 (solo per le imprese cooperative);

- d) i requisiti di capacità economico-finanziaria, consistenti nel possesso di un fatturato globale annuo d'impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi;
- e) i requisiti di capacità tecnico-professionale, consistenti nel possesso di una consolidata esperienza nelle categorie merceologiche per cui si chiede l'iscrizione, dimostrata dall'aver eseguito negli ultimi tre anni dalla data della domanda di iscrizione ovvero nel più breve periodo dall'avvio della propria attività, almeno 3 (tre) contratti per forniture, servizi, lavori o prestazioni professionali nelle pertinenti alle categorie merceologiche.
3. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice degli appalti, con riferimento ai requisiti richiesti, si precisa che i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale sopra indicati devono essere posseduti e comprovati dagli stessi.
4. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni rientranti nelle categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione.
5. Al fornitore che chiede di essere iscritto all'Albo è inoltre richiesta l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna:
- di tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare;
 - dei principi etico-comportamentali esplicitati nel Codice etico di COPIT S.p.A., dei principi di controllo interno previsto dal Modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e dei principi relativi alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità (il Codice etico e la descrizione generale del Modello 231 di COPIT S.p.A. sono disponibili per la consultazione sul sito www.copitspa.it, nella sezione "Società trasparente").
 - (per quanto di propria competenza) dei principi e dei requisiti dello standard internazionale SA 8000, approntato dal SAI (Social Accountability International) con lo scopo di definire i requisiti e il processo per la verifica della Responsabilità Sociale d'Impresa, sulla base delle convenzioni dell'ILO (International Labour Organization), della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino (la norma SA 8000, nonché la documentazione collegata - Procedura gestione delle segnalazioni delle parti interessate - è disponibile per la consultazione sul sito www.copitspa.it, nella sezione "Società trasparente").
6. COPIT S.p.A., ove necessario, può invitare i fornitori a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della domanda, dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati. In mancanza delle integrazioni o dei chiarimenti richiesti, COPIT S.p.A. rigetta la domanda di iscrizione all'Albo.
7. I fornitori iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare a COPIT S.p.A. qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti, agli stati e alle notizie dichiarati, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi della variazione stessa.
8. In relazione alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti, COPIT S.p.A. procede a verifiche d'ufficio, a campione, delle domande di iscrizione presentate. È fatta salva la facoltà di COPIT S.p.A. di procedere a verifiche d'ufficio oltre al campione estratto ovvero in caso di dubbio sulla

veridicità delle dichiarazioni presentate.

Art. 7 Domanda di iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione deve essere compilata on-line nella piattaforma digitale di COPIT, a cura del fornitore che intende iscriversi, con la seguente procedura:
 - il fornitore si deve collegare al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_copit;
 - il fornitore può consultare l'elenco delle categorie merceologiche che compongono l'Albo per individuare quelle a cui richiedere l'iscrizione;
 - dopo l'individuazione delle categorie di proprio interesse, il fornitore deve compilare le varie schede accessibili dal link "Registrati", seguendo le successive istruzioni on-line del programma.
2. Nella domanda di iscrizione, compilata on-line, il fornitore, oltre all'inserimento dei dati anagrafici e aziendali, deve rendere, per quanto applicabile, le dichiarazioni riportate in allegato (Allegato 1 – Dichiarazioni relative alla domanda di iscrizione all'Albo fornitori).
3. La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente disciplinare e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni. I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d'uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi.

Art. 8 Documenti da presentare per l'iscrizione all'Albo

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo, al termine della compilazione della domanda di iscrizione, il fornitore deve comunque presentare i seguenti documenti:
 - a) Documento di gara unico europeo – DGUE (Allegato 2), per le dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti al precedente art. 6 (Requisiti per l'iscrizione all'Albo), da compilare nelle parti applicabili (esclusi i professionisti);
 - b) Dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, per il settore di attività pertinente all'oggetto delle categorie merceologiche selezionate o, in alternativa, visura camerale (esclusi i professionisti);
 - c) Copia del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 9 Esame della domanda di iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione all'Albo, dopo essere stata compilata in modo completo, è esaminata dall'UO Acquisti e Gare di COPIT S.p.A. (di seguito anche "ufficio procedente").
2. Durante l'esame della domanda di iscrizione - in aggiunta alle verifiche a campione sulle veridicità delle dichiarazioni rese - l'ufficio procedente può richiedere al fornitore ulteriori informazioni o documenti rispetto a quelli presentati o condurre audit presso le sue sedi, al fine di verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'iscrizione o anche solo per accrescere la

conoscenza dell'organizzazione, dei processi e della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del fornitore.

3. L'esame della domanda si conclude, con l'aggiornamento dello stato relativo all'avanzamento dell'iscrizione, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Questo termine può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni, previa comunicazione al fornitore, qualora l'esame della domanda richieda adempimenti istruttori ed approfondimenti particolarmente complessi. Lo stato di avanzamento della domanda di iscrizione all'Albo può essere verificato dal fornitore consultando il link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_copit
4. In caso di accoglimento della domanda, viene effettuato l'aggiornamento dello stato in "Accreditato" e viene attribuita una numerazione progressiva.
5. Il rigetto è disposto con decisione motivata del Responsabile dell'UO Acquisti e Gare di COPIT S.p.A.. In caso di rigetto, una nuova domanda di iscrizione non potrà essere presentata prima di 3 (tre) mesi dalla data della decisione di rigetto o del diverso termine indicato nel provvedimento stesso.

Art. 10 Rinnovo ed estensione dell'iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo ha validità annuale. Entro il mese antecedente la data di scadenza dell'anno di validità dell'iscrizione, il fornitore deve procedere al rinnovo dell'iscrizione stessa accedendo alla piattaforma digitale. La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa. In caso di mancato rinnovo, l'iscrizione decade automaticamente.
2. L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione. L'estensione dell'iscrizione potrà essere effettuata tramite il proprio account e cioè il nome utente e la password necessari per l'accesso alla propria area personale. La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di salvataggio dell'estensione.
3. Durante il periodo di iscrizione, i fornitori devono aggiornare i documenti secondo le scadenze riportate nella piattaforma.

Art. 11 Criterio di rotazione

1. L'utilizzo dell'Albo, nelle procedure di affidamento di forniture di beni, servizi e lavori rientranti nei c.d. "settori speciali" di cui all'art. 118 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", avviene applicando criteri che garantiscono la rotazione e la concorrenza tra i fornitori iscritti.
2. Nell'ipotesi in cui il numero di fornitori iscritti all'Albo in una stessa categoria merceologica e classe di importo sia superiore al numero minimo da invitare ad una singola procedura di affidamento, COPIT S.p.A. individua gli operatori da invitare applicando un criterio di rotazione.
3. Gli operatori iscritti all'Albo da invitare per assicurare la rotazione sono scelti dal Responsabile del procedimento, con una delle seguenti modalità:
 - mediante sorteggio, in presenza di due testimoni;
 - individuazione automatica e/o casuale mediante la piattaforma digitale.

Art. 12 Sistema di monitoraggio e valutazione dei fornitori

1. COPIT S.p.A., nell'ambito del proprio Sistema di gestione integrato, può attivare un sistema di monitoraggio e valutazione (Vendor Rating) delle prestazioni dei propri fornitori.
2. Gli esiti del sistema di monitoraggio e valutazione possono essere utilizzati per:
 - individuare la necessità di specifiche azioni di miglioramento da parte dei fornitori;
 - assumere adeguate decisioni, secondo le disposizioni del presente Disciplinare, in merito alla permanenza dei fornitori nell'Albo.
3. Per scopi di qualificazione iniziale e di monitoraggio e valutazione delle prestazioni, COPIT S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare, presso la sede del fornitore, specifici audit condotti da personale qualificato sulla base delle linee guida UNI EN ISO 19011. A tal fine, il fornitore si impegna a consentire che il personale incaricato da COPIT S.p.A. possa accedere presso la propria sede e i propri stabilimenti, per effettuare audit sia nel corso dell'esame della domanda di iscrizione all'Albo che per tutto il periodo di permanenza nello stesso.

Art. 13 Sospensione dall'Albo

1. La sospensione determina l'esclusione del fornitore dall'Albo per un certo periodo di tempo ed è decisa dal Responsabile dell'UO Acquisti e Gare di COPIT S.p.A., con motivazione e al termine di un'istruttoria che assicuri il contraddittorio. Il periodo di sospensione non può essere superiore a 6 (sei) mesi e decorre dalla comunicazione della decisione al fornitore, effettuata nelle stesse forme con le quali viene comunicato l'esito dell'esame della domanda di iscrizione, a norma dell'art. 9 (Esame della domanda di iscrizione all'Albo) del presente Disciplinare.
2. La sospensione può essere decisa nei seguenti casi:
 - a) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo;
 - b) non corrispondenza di quanto dichiarato con i requisiti effettivamente posseduti;
 - c) eventuali prestazioni con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, tali da pregiudicare gravemente il servizio di trasporto erogato da COPIT S.p.A.;
 - d) non adempimento da parte del fornitore dell'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni e ai documenti presentati con la domanda di iscrizione;
 - e) indisponibilità del fornitore ad osservare le disposizioni del presente Disciplinare o del Codice etico di COPIT S.p.A..
3. Il fornitore sospeso può chiedere in forma scritta la revoca della sospensione, qualora ritenga non sussistenti le condizioni che hanno portato alla decisione o che esse siano comunque venute meno: per le modalità, i tempi e le responsabilità della decisione di COPIT S.p.A. sulla richiesta di revoca, si rinvia a quanto già stabilito per l'esame della domanda di iscrizione (art. 9 "Esame della domanda di iscrizione all'Albo" del presente Disciplinare).
4. Decorso il termine di sospensione, COPIT S.p.A. decide per la riammissione all'Albo del fornitore o per la sua cancellazione a norma del successivo art. 14 (Cancellazione dall'Albo).

Art. 14 Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dei fornitori dall'Albo può essere disposta da COPIT S.p.A. nei seguenti casi:
 - a) cessazione di attività;
 - b) scadenza dell'iscrizione senza rinnovo;
 - c) richiesta scritta del soggetto;
 - d) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, o commissione di un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova;
 - e) mancata presentazione dell'offerta per tre volte consecutive, senza giustificato motivo;
 - f) quando, decorso il periodo di sospensione, il fornitore non dimostra che sono venute meno le condizioni che avevano portato al provvedimento di sospensione.
2. Salvo il caso di scadenza dell'iscrizione senza rinnovo, la decisione motivata di cancellazione è adottata dal Responsabile dell'UO Acquisti e Gare di COPIT S.p.A., dopo un'istruttoria e assicurando un adeguato contraddittorio.
3. In caso di cancellazione dall'Albo, salvo il caso di scadenza dell'iscrizione senza rinnovo, il fornitore non può richiedere una nuova iscrizione prima che siano decorsi 12 (dodici) mesi dall'avvenuta cancellazione o il diverso termine stabilito con la decisione di cancellazione. La nuova domanda di iscrizione è comunque soggetta ad una specifica istruttoria al fine di accertare l'effettivo possesso dei requisiti e il superamento delle precedenti criticità.

Art. 15 Trattamento dei dati

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito Regolamento) e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e smi., sono riportate di seguito le informazioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali comunicati dagli operatori economici che chiedono di essere iscritti all'Albo dei fornitori di COPIT, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e il loro conferimento, nel momento in cui si instaura un rapporto con COPIT, sia all'atto della domanda di iscrizione all'Albo, che nell'ambito delle procedure di selezione e durante l'esecuzione dei relativi contratti.
2. Titolare del trattamento è COPIT SpA, Via Pacini, 47, Pistoia, tel. 0573-363284 - fax 0573/364266 - e.mail: info@copitspa.it - P.E.C.: copitspa@legalmail.it
3. Il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email: info@studionarducci.it
4. I dati personali forniti sono trattati per esigenze collegate alla gestione dei fornitori e dei contratti con gli stessi, nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri, per l'adempimento delle reciproche obbligazioni contrattuali, nonché per obblighi legali, fiscali, amministrativi, contabili, civilistici, ivi compresi i casi previsti dall'art. 2-octies, c.3, D.Lgs. n.196/2003, e per la gestione dei rapporti finanziari e commerciali.
5. I dati personali non verranno diffusi da COPIT a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i dati potranno essere comunicati da COPIT ad Enti pubblici, a soggetti pubblici o privati rispetto ai quali vi sia obbligo o necessità di comunicazione (es. a

titolo esemplificativo e non esaustivo tesoriere, istituti finanziari ed assicurativi, soggetti che elaborino i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge, autorità amministrative o giudiziarie per l'adempimento degli obblighi di legge), nonché a soggetti incaricati dalla società, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la stessa, nel rispetto delle prescrizioni di legge nel rispetto delle prescrizioni di legge e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

6. I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o ad un'organizzazione internazionale, salvo che per obbligo di legge.
7. I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura e dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
8. La documentazione è conservata per i tre anni successivi alla cancellazione dell'operatore dall'Albo.
9. In base agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, e per quanto applicabile l'art. 2-undecies, D.Lgs. n. 196/2003 e smi., gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, e la loro portabilità per quanto applicabile; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: info@copitspa.it
10. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, o di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003.
11. Il conferimento dei dati da parte del partecipante è facoltativo; il loro mancato conferimento comporta la mancata iscrizione o la cancellazione dell'operatore dall'Albo dei fornitori.
12. Il trattamento dei dati avviene sia mediante la piattaforma digitale e con l'ausilio di strumenti elettronici, come anche con supporti cartacei, comunque con strumenti e procedure idonei a garantire sicurezza e riservatezza nella memorizzazione, gestione e trasmissione e nelle altre forme di trattamento dei dati stessi.
13. I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
14. I dati personali raccolti sono trattati dal personale di COPIT che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dalla società stessa quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.

Art. 16 Avvertenze

1. Il proprio account, cioè il nome utente e la password necessari per l'accesso e la partecipazione alla piattaforma digitale, è personale. Gli utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la

massima diligenza ed a mantenerli segreti. Non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore per accedere ad eventuali procedure di gara telematica dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Internet Explorer 9 o superiore, Chrome 10 o superiore, Firefox 10 o superiore, Opera 12 o superiore, Safari 5 o superiore).

Art. 17 Pubblicità

1. La decisione di COPIT S.p.A. di istituire l'Albo è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito di COPIT S.p.A..
2. Nell'avviso sono indicati, in sintesi, i requisiti per l'iscrizione all'Albo, le modalità di presentazione della domanda, il recapito presso cui gli interessati possono richiedere le informazioni necessarie e le altre informazioni necessarie.

Art. 18 Controversie

1. Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica del presente Disciplinare, è competente il Foro di Pistoia.

Art. 19 Allegati

1. I seguenti documenti allegati costituiscono parte integrante del Disciplinare:
 - Allegato 1 - Dichiarazioni relative alla domande di iscrizione all'Albo fornitori
 - Allegato 2 - Documento di gara unico europeo DGUE